



**COMUNICATO UFFICIALE N. 433**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 416/AA al n. 418/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 416/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco VACCA, Fabrizio BELOTTI, Maurizio CARREA, Naomi Karolain JORDAN ALAY e della società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco VACCA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Foot-ball Genova Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Genova Calcio, omesso di provvedere al tesseramento della sig.ra Naomi Karolain Jordan Alay nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che la stessa calciatrice prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Football Genova Calcio alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 15 Regionale Femminile: Football Genova Calcio - Vado 1913 A.S.D. del 6.10.2024, Virtus Entella SRL - Football Genova Calcio del 12.10.2024, Football Genova Calcio - Calcio Femminile Superba del 20.10.2024 e Football Genova Calcio - Genova 1893 SPA del 27.10.2024, nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, alla calciatrice appena citata di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

Fabrizio BELOTTI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Football Genova Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Football Genova Calcio - Vado 1913 A.S.D. del 6.10.2024 e Virtus Entella SRL - Football Genova Calcio del 12.10.2024, entrambe valevoli per il campionato Under 15 Regionale Femminile, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Genova Calcio nella quale è indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Naomi Karolain Jordan Alay, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa;

Maurizio CARREA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Football Genova Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Football Genova Calcio - Calcio Femminile Superba del 20.10.2024 e Football Genova Calcio - Genova 1893 SPA del 27.10.2024, entrambe valevoli per il campionato Under 15 Regionale Femminile, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Football Genova Calcio nella quale è indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Naomi Karolain Jordan Alay, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa;

Naomi Karolain JORDAN ALAY, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e

nell'interesse della società A.S.D Football Genova Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa preso parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Football Genova Calcio, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Under 15 Regionale Femminile: Football Genova Calcio - Vado 1913 A.S.D. del 6.10.2024, Virtus Entella SRL - Football Genova Calcio del 12.10.2024, Football Genova Calcio - Calcio Femminile Superba del 20.10.2024 e Football Genova Calcio - Genova 1893 SPA del 27.10.2024;

ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Marco Vacca, Fabrizio Belotti e Maurizio Carrea ed al cui interno e nel cui interesse la sig.ra Naomi Karolain Jordan Alay ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Marco VACCA,
  - Sig. Fabrizio BELOTTI,
  - Sig. Maurizio CARREA,
  - Sig.ra Naomi Karolain JORDAN ALAY,
  - Società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco VACCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco VACCA,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio BELOTTI,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio CARREA,
  - 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Naomi Karolain JORDAN ALAY,
  - € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Under 15 Regionale Femminile SS 2025/2026 per la società ASD FOOTBALL GENOVA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 417/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 363 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Matteo CENTI avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo CENTI, all'epoca dei fatti, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Terni, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 4, lett. g) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso, sebbene associato alla sezione A.I.A di Terni con domanda di trasferimento presso la sezione A.I.A di Viterbo ancora in attesa di approvazione, svolto attività di propaganda politica in ambito federale e associativo, manifestando il proprio sostegno alla candidatura a Presidente sezionale del sig. Mirko Benedetti, all'epoca arbitro effettivo della sezione A.I.A di Viterbo, in vista dell'assemblea elettiva del 12.11.2024; nonché per aver preannunciato, per il tramite di un file video pubblicato dallo stesso candidato sul sito [www.benedettipresidente.it](http://www.benedettipresidente.it), il proprio trasferimento presso la sezione di Viterbo a sostegno della candidatura del sig. Mirko Benedetti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Matteo CENTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Matteo CENTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 418/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 576 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Aniello ALIBERTI, Laura FISCHETTI e della società CALCIO LECCO 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Aniello ALIBERTI, in qualità di Presidente del C.D.A., Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 S.r.l., dal 13/06/2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni da: a) Fischetti Laura in qualità di legale rappresentante della Alefra s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale del Calcio Lecco 1912 s.r.l., con atto del 13 giugno 2024, la documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria della società Alefra s.r.l. per aver depositato in data 07 agosto 2024, a seguito dell'incardinazione del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie rilasciata in data 07 agosto 2024; b) Fischetti Laura in qualità di legale rappresentante della Alefra s.r.l., società acquirente il 100% del capitale sociale del Calcio Lecco 1912 S.r.l., con atto del 13 giugno 2024, i documenti attestanti i requisiti di onorabilità per aver depositato a seguito dell'incardinazione del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 07 agosto 2024, successivamente integrandoli il 30 settembre 2024 con le autocertificazioni previste all'art. 20-bis, comma 5, lett. B) e C) delle NOIF all'esito di un secondo sollecito ed entro l'ulteriore termine concessole; in qualità di socio e legale rappresentate della società Alefra Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato, in data 01 luglio 2024 tardivamente ma senza la previa attivazione del soccorso istruttorio, il proprio certificato del casellario giudiziale ed il proprio certificato dei carichi pendenti, attestanti i requisiti di onorabilità; in qualità di legale rappresentante della società acquirente Alefra Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato, la lettera di referenze bancarie attestante la classe di rating della società Alefra s.r.l. entro il termine del soccorso istruttorio in data 07 agosto 2024;

Laura FISCHETTI, in qualità di legale rappresentante della società acquirente Alefra Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5,5- bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato la lettera di referenze bancarie attestante la classe di rating della società Alefra s.r.l. entro il termine del soccorso istruttorio, in data 07 agosto 2024; nonché per aver depositato, in data 07 agosto 2024 a seguito dell'incardinazione del soccorso istruttorio, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, successivamente integrandoli il 30 settembre 2024 con le autocertificazioni previste all'art. 20-bis, comma 5, lett. B) e C) delle NOIF all'esito di un secondo sollecito ed entro l'ulteriore termine concessole;

CALCIO LECCO 1912 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché, per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32 comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Aniello ALIBERTI,
  - Sig.ra Laura FISCHETTI,
  - Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Aniello ALIBERTI;
  
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Aniello ALIBERTI,
  - 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Laura FISCHETTI,
  - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina